



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Dott. MARIO	CICALA	Presidente
Dott. MICHELE	D'ALONZO	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. DOMENICO	CHINDEMI	Consigliere
Dott. STEFANO	OLIVERI	Consigliere

R.G.N. 11419/10

Cron. 7874

Rep.

Ud. 14.03.2012

Oggetto: IVA IRPEG  
IRAP Accertamento  
Presupposti. Vizi  
di motivazione.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

IL CASO.it  
sul ricorso proposto da:

~~\_\_\_\_\_~~ S. L. con sede in Alba, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv.

Mario Rava, elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'Avv. Massimo Filippo Marzi in Roma, Via Ferrari,

35

RICORRENTE

CONTRO

~~\_\_\_\_\_~~, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, domiciliata nei relativi Uffici  
in Roma, Via dei Portoghesi, 12

CONTRORICORRENTE


AVVERSO

la sentenza n.65/31/2009 della Commissione Tributaria

MARZI  
ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 264/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

7874

12





Regionale di Torino - Sezione n. 31, in data 21/09/2009, depositata il 26 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l'Avv. Mario Rava per la ricorrente;

Presente il P.M. dott. Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente in epigrafe indicata, impugnava in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento, con il quale

veniva accertato un maggiore reddito di impresa, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l'anno d'imposta 2003.

L'adita CTP di Cuneo accoglieva, parzialmente, il ricorso, e la CTR, giusta decisione in epigrafe, pronunciando sull'appello principale dell'Agenzia Entrate ed incidentale della società, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva in parte l'impugnazione principale e rigettava quella incidentale.

Con ricorso notificato il 23 aprile 2010, la società contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre mezzi; con successiva memoria, ex art.378 cpc, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.



L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 75 del dpr n.917/1986, riconoscendo e dichiarando l'indetraibilità dei costi, per non essere stati adeguatamente esposti e documentati.

Con il primo motivo, l'impugnata sentenza viene censurata per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.

Si deduce che i Giudici di appello hanno omesso di esaminare, sostanzialmente, disattendendola immotivatamente, - la preliminare eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione.

Con il secondo mezzo, si prospetta violazione degli artt. 42 del dpr n.600/1973, 56 del dpr n.633/1992, 3 della Legge n.241/2000 e 7 della Legge n.212/2000, prospettandosi l'illegittimità dell'avviso, non rilevata dalla decisione di appello, in quanto con lo stesso, al contempo, venivano accertati rilevanti ricavi e disconosciuti, ingiustificatamente, i costi



correlati.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art.75 del D. Lgs. N.917/1986 e si denuncia l'erroneità della decisione della CTR, per avere ritenuto ed affermato che, nel caso, non potendo trovare applicazione l'art.75 del D.Lgs n.917/1986, i costi non potevano essere ammessi in deduzione.

L'Agenzia Entrate, con il controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata, rilevando l'inconducenza e l'infondatezza dei motivi.

Le questioni poste dai mezzi, che avuto riguardo alla stretta connessione possono decidersi congiuntamente, vanno esaminate e decise, in base ai principi desumibili da condiviso orientamento giurisprudenziale.

Costituisce principio consolidato e condiviso quello secondo cui " Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art.360 comma 1° n.5 c.p.c., nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo



sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento"  
(Cass. n.1756/2006, n.890/2006).

E' stato, pure, deciso che "In tema di  
determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità  
delle spese e degli altri componenti negativi,  
in presenza dei requisiti indicati nell'art. 75 del  
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non e' preclusa ne'  
dalla violazione degli obblighi di tenuta e  
conservazione delle scritture contabili, di cui  
all'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600  
(risolvendosi tale violazione nell'impossibilità  
per l'imprenditore di giovarsi della prova  
documentale per dimostrare l'esistenza di un fatto a  
se' vantaggioso - laddove sia gravato del relativo  
onere -, ma non assumendo rilievo allorché il  
verificarsi di tale fatto non sia contestato), ne'  
dall'omessa o irregolare registrazione dei costi,  
atteso che il relativo obbligo, previsto dall'art.  
75, comma sesto, del citato d.P.R. n. 917 del 1986  
- la cui violazione precludeva la possibilità di  
provare l'esistenza di costi altrimenti deducibili -,  
e' stato abrogato dall'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre  
1996, n. 695, e tale nuova disciplina trova  
applicazione anche nei procedimenti pendenti" (Cass.  
10090/2002, 889/2002, 15088/2000).



Ciò stante, il Collegio ritiene che la decisione impugnata abbia fatto malgoverno dei trascritti principi, essendosi limitata a disattendere, implicitamente, la doglianza relativa alla mancanza di motivazione dell'avviso di accertamento, senza dare contezza dell'iter seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale; infatti, risulta omesso, non solo l'esame ma ogni e qualsiasi riferimento alla citata questione.

Né a diverse conclusioni, può pervenirsi, considerando che la motivazione del rigetto è desumibile dall'affermata inapplicabilità dell'art.75 citato alle fattispecie in cui l'accertamento sia stato operato con metodo analitico-induttivo.

Ciò, anzitutto, perché è contestata tra le parti la natura dell'atto, - sostenendo la contribuente, che si tratti di accertamento induttivo ed affermando l'Agenzia, trattarsi di accertamento analitico,- e, d'altronde, non offrendo la sentenza concreti elementi per supportare probatoriamente la tesi prospettata o comunque per risolvere la questione, essendo ivi contenute apodittiche affermazioni e mere argomentazioni di carattere generale, senza alcun riferimento alla concreta fattispecie.

Altresì, perché non vengono indicati gli elementi né



esplicitati i motivi, alla cui stregua, la documentazione contabile in atti ( fatture ed attestati dei prelievi bancari) non era "formalmente" idonea a comprovare la realtà delle operazioni, e pure, perchè nessun concreto elemento viene indicato ed alcuna argomentazione viene svolta per giustificare il mancato riconoscimento dei costi, pur desumibili dalla documentazione fiscale in atti, anche alla luce del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, la nuova disciplina non giustifica una interpretazione restrittiva e formalistica della normativa.

Conclusivamente il ricorso va accolto, nei sensi anzi esplicitati e, per l'effetto, cassata la sentenza di appello, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2012.

Il Presidente

Mario Cicala



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 264/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

Il Consigliere Estensore

Antonio Blasi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1.8. MAG 2012



Il Presidente Giudice  
MAGGIO ARAGONA

Il Presidente Giudice  
MAGGIO ARAGONA

IL CASO.it